



33575/20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuseppe Santalucia	- Presidente -	Sent. n. sez. 2686/20
Stefano Aprile		CC – 23/10/2020
Daniele Cappuccio		
Alessandro Centonze		R.G.N. 10108/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)), nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 28/1/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza in data 28/1/2019, (omissis) , sottoposto al regime dell'art. 41-*bis* Ord. pen. nella Casa circondariale dell'Aquila, richiese la tutela del proprio diritto a ricevere l'assistenza alla persona necessaria in relazione alla sua condizione di portatore di *handicap* e, dunque, al fine di svolgere alcune attività altrimenti preclusegli dalla situazione di inabilità, quali cucinare, lavare la biancheria, sbucciare la frutta compresa nel vitto somministrato dall'Amministrazione penitenziaria.

1.1. Con ordinanza in data 30/5/2019 il Magistrato di sorveglianza rigettò il reclamo, ritenendo che non vi fossero inadempienze da parte della Direzione

dell'Istituto penitenziario, che aveva garantito a ^(omissis); l'assistenza, grazie all'opera di un detenuto lavorante, per le pulizie della stanza per tre volte alla settimana e «al bisogno» ed aveva disposto che la frutta venisse somministrata al detenuto dopo essere stata sbucciata e tagliata.

1.2. Avverso tale ordinanza, ^(omissis) propose personalmente reclamo al Tribunale di sorveglianza, ribadendo la necessità di assistenza per tutte le attività che non riusciva a compiere a cagione della sua condizione di invalidità e non soltanto per la pulizia della stanza o per sbucciare la frutta in occasione dei pasti.

1.3. Con ordinanza in data 28/1/2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettò il reclamo. Secondo il Collegio, infatti, ^(omissis) era stato riconosciuto dalla Commissione medica legale della Azienda sanitaria locale dell'Aquila quale portatore di *handicap* (in quanto affetto da paralisi di Volkmann post-traumatica all'arto superiore sinistro), sicché egli, autonomamente, non poteva prepararsi i pasti, né provvedere ai lavori domestici. Tuttavia, come già ritenuto dal primo Giudice, gli era stata assicurata, a cagione di tale condizione di inabilità, l'assistenza alla persona di un detenuto lavorante, il quale effettuava la pulizia della stanza per tre volte alla settimana e «al bisogno», mentre la frutta gli veniva portata già sbucciata e tagliata. Pertanto, la problematica rappresentata nel reclamo doveva ritenersi superata, atteso che il detenuto fruiva dell'assistenza da parte di altro ristretto per tutto ciò che non era in grado di fare autonomamente, senza che potessero profilarsi inadempienze da parte della Direzione dell'Istituto.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione lo stesso ^(omissis), per mezzo del difensore di fiducia, avv. ^(omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-*bis* Ord. pen. in relazione all'art. 65 Ord. pen. e alla legge 3/3/2009, n. 18, contenente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità». In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale, nel ritenere sufficiente l'aiuto prestato a ^(omissis) da un lavorante "comune", addetto alla pulizia della cella per tre volte a settimana, non avrebbe tenuto conto della suddetta legge, la quale, superando il modello che vedeva nelle persone disabili dei malati e dei minorati, definirebbe la condizione di disabilità come il «risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali». In base a tale normativa, inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avrebbe emesso alcune circolari in materia, finalizzate a promuovere, presso le Regioni e le ASL, l'organizzazione di corsi di *care-givers* (detenuto piantone), in linea con le indicazioni fornite dal Comitato per la Prevenzione della Tortura, al fine di formare detenuti lavoranti con

competenze adeguate per lo svolgimento di interventi per l'igiene della persona, l'aiuto nel movimento e la mobilità in relazione alla limitazione motoria, le modalità di relazione, l'alimentazione, le forme di allerta e di intervento per le emergenze. Nonostante che dall'istruttoria sia emerso che il piantone si occuperebbe solamente della pulizia della cella, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe limitato, senza alcuna motivazione, a ritenere sufficienti le spiegazioni fornite dalla Direzione del carcere dell'Aquila, ignorando le necessità del detenuto disabile; tanto più che il servizio di *care giver* di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. non potrebbe essere svolto da un detenuto comune, con il quale ^(omissis) non potrebbe avere alcun tipo di contatto, ma dovrebbe essere individuato in un detenuto (disponibile all'incarico) appartenente allo stesso gruppo di socialità, in grado di aiutarlo in ogni ora del giorno nelle incombenze quotidiane (quali: lavarsi, cucinare o semplicemente tagliare la carne). E in mancanza, ^(omissis) dovrebbe essere trasferito in altro istituto, ai sensi dell'art. 65 Ord. pen., a mente del quale «i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento».

3. In data 29/9/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. L'art. 32 della Costituzione riconosce a tutte le persone il diritto fondamentale alla salute; concetto, quest'ultimo, che da assenza di malattia è stato progressivamente inteso, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, come «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale», valorizzando il dato fondamentale dell'interazione con l'ambiente in cui il soggetto vive e si determina: cosicché la previsione costituzionale rimanda anche al diritto a vivere in un ambiente che deve essere mantenuto salubre.

Nei confronti delle persone detenute, il diritto alla salute e, dunque, a vivere in un ambiente che non comprometta lo stato di benessere soggettivo, deve essere temperato con le restrizioni proprie della condizione detentiva, dovendo esso sopportare talune limitazioni che si manifestano, ad esempio, nell'impossibilità di scegliere, per il ristretto, la struttura sanitaria cui rimettere la propria presa in carico, salva la possibilità di essere visitato, a proprie spese, da un sanitario di fiducia (cfr. art. 11 Ord. pen.). E ciò pur dopo la riforma della medicina

penitenziaria con la legge 30 novembre 1998, n. 419, il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, recante «norme per il riordino della medicina penitenziaria», e il d.p.c.m. 1° aprile 2008, che con l'obiettivo di una progressiva parificazione del cittadino detenuto con quello in stato di libertà, ha affidato al Servizio sanitario regionale la gestione e il controllo delle attività sanitarie negli istituti penitenziari, mantenendo in capo all'Amministrazione penitenziaria le competenze in materia di sicurezza.

2.1. In tale contesto, si colloca la condizione dei soggetti con disabilità, nozione questa che - secondo quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006 (*Convention on the Right of Persons with Disabilities*), ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 - concerne colui che «presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in iterazione con barriere architettoniche di diversa natura possono ostacolare la loro piena e effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». E nella stessa prospettiva, la nuova classificazione internazionale ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) definisce come condizione di disabilità la situazione delle persone con gravi difficoltà di carattere permanente in almeno una delle funzioni: della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spogliarsi, mangiare, avere cura della persona, sedersi e alzarsi dal letto e dalla sedia); della mobilità corporea (ad esempio di un arto); della locomozione; della comunicazione (vedere, sentire e parlare); della inclusione e partecipazione alla vita sociale.

2.2. Con specifico riferimento alla condizione, ancor più particolare, dei detenuti disabili, l'art. 65 Ord. pen. stabilisce che «i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento». Ed al fine di dare attuazione alla già menzionata Convenzione di New York, l'Amministrazione penitenziaria ha adottato la Circolare del 10 marzo 2016, intitolata «la condizione di disabilità motoria nell'ambiente penitenziario - le limitazioni funzionali», con la quale ha affermato, da un lato, che spetta alla stessa Amministrazione di garantire ambienti adeguati alle limitazioni funzionali della persona, eliminando, nel caso di realizzazione di nuove strutture penitenziarie ovvero di ammodernamento di quelle esistenti, le barriere architettoniche e prevedendo percorsi adeguati per gli spostamenti, ambienti con servizi igienici dedicati e camere di pernottamento adeguate (cfr. la circolare n. 59032412 spec. gen. del 24/3/2000, con cui l'Amministrazione penitenziaria ha programmato l'allestimento di apposite stanze attrezzate in almeno un istituto penitenziario di ogni regione, nonché la realizzazione di quattro apposite strutture nelle sedi di Parma, Bari, Busto Arsizio e Catanzaro, per accogliere detenuti portatori di ridotta capacità motoria); e, dall'altro lato, che ai detenuti disabili debba essere garantita - eventualmente anche con la necessaria assistenza - la libera e autonoma circolazione all'interno dell'istituto, compresa l'accessibilità ai

locali destinati alle attività trattamentali (in relazione alle quali il programma individualizzato di cui all'art. 13 Ord. pen. del detenuto con limitazioni funzionali deve tenere conto dei differenti gradi di disabilità, per risultare coerente con le specifiche esigenze personali e le condizioni della persona non autosufficiente).

Per quanto, specificamente riguarda il tema dell'assistenza, l'Amministrazione penitenziaria, con circolare prot. n. 0198504 del 5/6/2015 e prot. n. 0251653 del 16/7/2015, ha fornito indicazioni ai Provveditori regionali e alle Direzioni penitenziarie al fine di promuovere, presso le Regioni e le Aziende sanitarie locali, l'organizzazione di corsi di *care givers* (detenuto piantone), in linea con quanto stabilito dal Comitato di Prevenzione della Tortura a seguito delle visite effettuate in Italia, con l'obiettivo di formare detenuti lavoratori con competenze adeguate per lo svolgimento di interventi secondo il modello di *care givers* familiare, comprendente l'igiene della persona, l'aiuto nel movimento e la mobilità in relazione alla limitazione motoria, le modalità di relazione, l'alimentazione del paziente, le forme di allerta e di intervento per le emergenze.

2.3. E' questo un insieme di disposizioni che si fanno carico di delineare un sistema di tutela della salute, nell'ampia accezione prima delineata, delle persone detenute con disabilità anche in attuazione dei principi posti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, del divieto di trattamenti degradanti posto dall'art. 3 della Convenzione (si vedano, al riguardo, le seguenti sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, relative a detenuti con varie forme di disabilità: 22 aprile 2014 - ricorso n. 73869/10, G.C. contro Italia; 7 febbraio 2012 - ricorso n. 2447/05, C.D. contro Italia; 10 giugno 2008 - ricorso n. 50550/06, S. contro Italia; 29 gennaio 2013 - ricorso n. 36276/10, C. contro Italia; 19 luglio 2001 - ricorso n. 33394/96, P. contro Regno Unito; 24 ottobre 2006 - ricorso n. 6253/03, V. contro Francia; 3 maggio 2007 - ricorso n. 2778/02 - H. contro Turchia; 22 febbraio 2007 - ricorso n. 14249/04, S. contro Grecia).

3. Nel caso qui esaminato, è pacifico che a ^(omissis), in quanto affetto da paralisi all'arto superiore sinistro, sia stata correttamente riconosciuta, secondo la ricordata classificazione ICF, la condizione di soggetto portatore di *handicap*, accertata, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, dalla Commissione medica legale della ASL dell'Aquila. E per tale ragione, del resto, risulta che la Direzione della Casa circondariale dell'Aquila abbia tempestivamente fornito al detenuto, circostanza anche questa pacifica, un servizio di assistenza e abbia adottato opportune misure volte a consentire la possibilità di assumere alcuni cibi come la frutta, debitamente sbucciata e tagliata all'atto della somministrazione.

Ciò che, tuttavia, non è affatto chiaro nella motivazione del provvedimento impugnato, che conseguentemente deve ritenersi carente sul punto, è la portata

della menzionata assistenza, che parrebbe necessaria, secondo quanto è dato evincere dalla stessa ordinanza, in relazione a una pluralità di atti della vita quotidiana e non soltanto per provvedere alla pulizia della camera di detenzione. Infatti, a fronte delle doglianze di (omissis) il quale aveva dedotto, in sede di reclamo, di avere bisogno di assistenza «per tutte le attività che non riesce a compiere per la sua condizione di invalidità e non solo per la pulizia della stanza e per sbucciare la frutta», l'ordinanza non afferma che il detenuto non abbisogni affatto di un tale sostegno, ma sostiene che esso sarebbe adeguatamente garantito; e ciò in ragione del fatto che un detenuto lavorante straniero sarebbe stato incaricato di provvedere alla pulizia della camera di detenzione in uso a (omissis) per tre volte alla settimana, nonché, come detto, «al bisogno».

Tuttavia, come anticipato, tale locuzione sembra, in realtà, riferirsi ai soli interventi di pulizia della cella, come del resto lamentato dall'interessato, sicché il lavorante interverrebbe a pulire la cella qualora ciò sia necessario in aggiunta alle 3 volte a settimana previste; e, pertanto, l'interpretazione fatta propria dall'ordinanza, secondo cui il sostegno andrebbe riferito a «tutto quello che [il detenuto] non riesce autonomamente a fare», non pare ancorata ad alcun concreto elemento di riscontro. Ne consegue che, anche in considerazione della lamentata lesione di un diritto fondamentale dell'odierno ricorrente, appare necessario sollecitare il Tribunale a un ulteriore sforzo motivazionale, inteso a chiarire il suddetto, determinante profilo, attraverso una puntuale specificazione di quali ambiti delle quotidiane attività di (omissis) siano state oggetto dell'assistenza prestata dal detenuto lavorante, investito anche dei compiti di "piantone" nei confronti del ristretto disabile.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio in relazione al profilo più sopra indicato, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

Così deciso in data 23/10/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Benoldi

Il Presidente

Giuseppe Santalucia

